

**STATUTO dell'Associazione**  
**TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata " Accademia Adriatica Internazionale della Vela" , con sede in Duino-Aurisina (TS), località Duino nr. 50. Il logo della Associazione è riportato nell'Allegato B.

Articolo 2

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 3

L'Associazione pone come scopo statutario ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della navigazione a vela e della sicurezza in mare.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:

la promozione della navigazione a vela in genere e in particolare la formazione di skipper ai massimi livelli di qualità, tramite l'organizzazione di corsi, conferenze e stages di aggiornamento, rivolti esclusivamente, o in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;

la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura della sicurezza in mare, anche mediante la organizzazione di corsi, conferenze, prove pratiche, convegni e manifestazioni;

la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio, divulgazione ed approfondimento riguardanti la cultura della vela in generale e la sicurezza in mare;

lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo della navigazione a vela;

l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività della vela e della cultura della sicurezza in mare;

la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L'associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della vela e della cultura della sicurezza in mare.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere o ingaggiare esperti della navigazione a vela e nelle problematiche della sicurezza, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato. Le prestazioni potranno essere fornite sia dai soci che da non soci.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili per lo svolgimento dell'attività sociale, ivi compresa la facoltà di richiedere fidi bancari, prestare garanzie e fidejussioni, richiedere fidi e mutui, concedere garanzie fidejussorie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 4

L'Associazione ha durata di anni 20 (venti), prorogabile mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia con:

- \* le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- \* eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- \* eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- \* i proventi di gestione;
- \* ogni altro provento comunque conseguito.

Articolo 6

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

## TITOLO II : I SOCI

### Articolo 7

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, che condividono le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.

I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto alle Assemblee.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale o di corrispettivi specifici per prestazioni particolari.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del voto in Assemblea, per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile, garantisce l'effettività del rapporto associativo. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;

quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o si comportino al di fuori dell'etica dell'Associazione.

Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Prima di procedere alla radiazione, il Consiglio Direttivo richiederà il socio con preavviso scritto.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

## TITOLO III : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Articolo 8

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nella bacheca dell'Associazione o spedito per posta, e-mail o fax, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vicepresidente, il quale, a sua volta, nomina un segretario verbalizzante.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:

per le modifiche allo Statuto è necessario che siano approvate da almeno 2/3 dei presenti;

per lo scioglimento anticipato dell'Associazione, fatte salve le norme di legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

In questi ultimi due casi l'Assemblea deve essere convocata per posta almeno 20 giorni prima.

#### Articolo 9

Sono compiti dell'Assemblea sovrana dei soci:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- deliberare sul rendiconto economico e finanziario dell'Associazione relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso;
- eleggere, tra i propri soci, i membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, designandone le singole funzioni (Presidente, V.Presidente, Tesoriere);
- deliberare sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione e comunque comportanti un impegno superiore a 20.000,00 (ventimila/00) euro.
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

#### Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere

e da un minimo di 1 e un massimo di 6 Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci e restano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso il quale a sua volta nomina un segretario verbalizzante. I verbali delle riunioni sono debitamente trascritte nel libro dei Verbali del Consiglio direttivo.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Articolo 11

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere circa la stipula tutti i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- formulare i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- decidere circa l'impiego di professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, scelti anche tra i soci, determinandone il compenso o la retribuzione;

svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali all'ordinaria amministrazione ed alla gestione sociale.

#### Articolo 12

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente hanno il compito di:

convocare l'Assemblea;

convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non sia delegato il Tesoriere;

firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

### TITOLO IV : PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

#### Articolo 13

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

dai contributi annuali e straordinari dei soci;

da contributi, erogazioni e lasciti diversi;

da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dalla Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

#### Articolo 14

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

### TITOLO V : RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

#### Articolo 15

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro l'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

### TITOLO VI : SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

#### Articolo 16

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### TITOLO VII : DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall' Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.